

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1322 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 22/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso 21023-2019 proposto da:

OMO CSAS, elettrivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO
NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE MARIANO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 3028560585, PREFETTO
PROVINCIA POTENZA, QUESTURA POTENZA ;

- intimati -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI,
depositata il 01/06/2019.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2020

963

24

consiglio del 25/06/2010 dal Consigliere Dott.

ANTONIO ORICCHIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO che :

è stata impugnata da Omo Osas il provvedimento in data 3.6.2019 del Giudice di Pace di Melfi con cui veniva convalidata la richiesta del Questore di proroga del trattenimento del ricorrente presso il CPR di Palazzo S. Gervasio.

Il ricorso, basato su un motivo, è non è resistito dalla parte intimata.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l'ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO che :

1.- Con il motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, la " falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge", nella fattispecie indicata nell'art. 14 comma 5 del T.U. immigrazione.

Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice di prime cure avrebbe errato con il provvedimento impugnato in quanto, nella richiesta di convalida della Questura di Potenza non sarebbe stata fornita alcuna documentazione diretta a sostenere l'istanza di proroga del trattenimento o le attività compiute e finalizzate al rimpatrio.

Da tanto, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe derivata la l'erroneità della convalida rispetto all'art. 14 cit.,c he prevede ~~de~~ la convalida della richiesta di permanenza in apposito centro solo in dipendenza di apposita documentazione.

Il motivo è fondato.

Nel provvedimento impugnato è riportata, solo attraverso l'apposizione di una crocetta innanzi alla parola "sussistono....i presupposti di cui all'art. 14 D.L.vo 25/7/1998 n. 286 e succ. mod.", la presunta motivazione a sostegno della convalida della richiesta del Questore di proroga di trattenimento dell'espatriando nel CPR di Palazzo San Gervasio (n. C.P.R. 1056 PZ).

Orbene, a fronte della corretta applicazione dell'art. 14 cit. la Questura procedente aveva l'onere, al fine della prosecuzione del detto trattenimento, di allegare e provare valide motivazioni a sostegno della proroga.

Il provvedimento in oggetto si limita ad indicare che lo straniero è privo di passaporto o altro documento utile al rimpatrio e di avere avviato la procedura di identificazione e di emissione del lasciapassare tramite la Direzione Centrale Immigrazione secondo gli accordi bilaterali degli Stati interessati, aggiungendo la necessità di "abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio riportati nello specifico decreto di trattenimento, qui da intendersi integralmente richiamato".

In tal modo nel provvedimento non sono stati seguiti i criteri per cui era necessaria idonea allegazione (per difficoltà di accertamento di identità e nazionalità, ovvero per il viaggio di rimpatrio) in nessun modo al riguardo effettuata.

La Questura, senza alcun supporto documentale, si limitava – difatti – nella fattispecie solo ad una generica "necessità di ultimare le attività propedeutiche al rimpatrio" con ulteriore richiamo alla originaria richiesta di proroga del trattenimento.

3.- Alla ritenuta fondatezza del motivo consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione del provvedimento impugnato e con pronuncia nel merito di annullamento del provvedimento di proroga di trattenimento di cui in atti.

Non va disposto, infatti, il rinvio al Giudice a quo non essendo più convalidabile il provvedimento impugnato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso , cassa il provvedimento impugnato, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento di cui in atti e condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali , che liquida in euro 1.100,00 (di cui euro 100,00 per esborsi) per la fase di merito e in euro 2.100,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) per quella di legittimità, somme entrambe comprensive del rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e degli accessori di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 giugno 2020.